

Allegato A

TITOLO	2014IT16RFOP012 - CRITERI APPLICATIVI DELLA MISURA INVESTIMENTI PER LA RIPRESA: LINEA ARTIGIANI 2021 E LINEA AREE INTERNE - ASSE III AZIONE III.3.C.1.1
FINALITÀ	<p>La misura è finalizzata a sostenere la ripresa delle attività dei settori maggiormente colpiti dalla crisi derivante dall'emergenza epidemiologica COVID-19, che ha colpito tutto il tessuto economico e sociale ed in particolare quello delle Aree Interne lombarde.</p> <p>L'obiettivo è di sostenere le PMI lombarde che, nonostante il momento di forte rischio d'impresa, intendano investire sul proprio sviluppo e rilancio nell'ambito di interventi aventi almeno una delle seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - transizione digitale - transizione green - sicurezza sul lavoro anche in ambito Covid-19, relativamente ad interventi di revamping e/o interventi ordinari e straordinari finalizzati al mantenimento in efficienza di impianti e macchinari già di proprietà.
R.A. PRS XI LGS.	<p>Econ.14.1.43 "Accesso al credito e sostegno allo sviluppo delle MPMI"</p> <p>Econ.14.01.44 "Sviluppo dell'imprenditorialità e sostegno allo start up d'impresa"</p>
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>LINEA A Artigiani 2021</p> <p>PMI secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014, che alla data di presentazione della domanda di adesione siano in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - abbiano la sede legale e/o operativa oggetto dell'intervento in Lombardia; - siano regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese (come risultante da visura camerale) da oltre 24 mesi; - siano imprese artigiane iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio, con l'esclusione delle imprese artigiane afferenti al codice Ateco, sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca); - siano in regola con gli obblighi contributivi come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Sono comunque ammissibili le imprese artigiane agromeccaniche iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio (codice Ateco sezione A 01.61.00) e all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia, in attuazione del decreto n. 1132 del 17/02/2015, ai sensi della l.r. 31/2008 art. 13 bis.

LINEA B Aree interne

PMI secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014, che alla data di presentazione della domanda di adesione siano in possesso dei seguenti requisiti:

- abbiano la sede oggetto dell'intervento (come risultante in visura camerale) in una delle Aree Interne della Regione Lombardia di cui alla D.g.r. 2672/2014 (Alta Valtellina e Valchiavenna) e alla D.g.r. 5799/2016 (Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese e Valli del Lario – Alto Lago di Como), siano regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese (come risultante da visura camerale) da oltre 24 mesi;
- siano in regola con gli obblighi contributivi come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- rientrino almeno in una delle seguenti condizioni:
 - imprese artigiane iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio, con l'esclusione delle imprese artigiane afferenti al codice Ateco, sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca). Sono comunque ammissibili le imprese artigiane agromeccaniche iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio (codice Ateco sezione A 01.61.00) e all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia, in attuazione del decreto n. 1132 del 17/02/2015, ai sensi della l.r. 31/2008 art. 13 bis;
 - imprese non iscritte alla sezione speciale delle imprese artigiane del Registro Imprese delle Camere di Commercio purché svolgano un'attività economica classificata in uno dei seguenti codici ATECO 2007 primari:
 - settore I.55: Alloggio limitatamente ai codici I55.1 (alberghi e strutture simili) e I55.3 (Aree di

	<p>campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte) e relativi sottodigit e I55.20.30 (Rifugi di montagna);</p> <ul style="list-style-type: none"> • settore I.56: Attività dei servizi di ristorazione e somministrazione con esclusione del codice I.56.29 e relativi sottodigit. <p>Sono escluse da entrambe le linee le imprese che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e s.m.i. in caso di applicazione del regime di aiuto de minimis; - siano in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 in caso di applicazione del regime di aiuto di cui alla Comunicazione della Commissione Europea (2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i..
<p>DOTAZIONE FINANZIARIA</p>	<p>La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta a € 10.000.000,00 di cui € 3.800.000,00 saranno riservati alle sole imprese con sede in una delle Aree Interne della Regione Lombardia di cui alla D.g.r. 2672/2014 (Alta Valtellina e Valchiavenna) e alla D.g.r. 5799/2016 (Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese e Valli del Lario – Alto Lago di Como).</p> <p>In esito alle attività istruttorie qualora la dotazione finanziaria di una delle due Linee di cui al punto soggetti beneficiari non si esaurisca, l'economia potrà essere utilizzata per l'eventuale scorrimento delle istanze ammesse sull'altra Linea.</p>
<p>FONTE DI FINANZIAMENTO</p>	<p>POR FESR 2014-2020 - Azione 3.c.1.1</p>
<p>TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'INTERVENTO FINANZIARIO</p>	<p>L'agevolazione per entrambe le linee consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili con un contributo massimo pari a 40.000,00 euro.</p> <p>Ulteriori caratteristiche dell'agevolazione saranno dettagliate nel provvedimento attuativo.</p>

<p>REGIME DI AIUTO</p>	<p>Per entrambe le linee, i contributi a fondo perduto sono concessi, entro il termine di validità del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del D.L. 34/2020, come modificato dall’art. 28, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte. Qualora la concessione di nuovi Aiuti in “Quadro Temporaneo” comporti il superamento dei massimali sopra richiamati, in applicazione del comma 4 dell’art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di restare entro i massimali previsti.</p> <p>Decorso il termine di validità del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, salvo proroga del Regime e dell’Aiuto, il contributo si inquadra nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).</p> <p>Nel rispetto del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” il contributo a fondo perduto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non può essere concesso alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019 (le imprese dovranno sottoscrivere una
-------------------------------	---

	<p>dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in tal senso);</p> <ul style="list-style-type: none"> - può essere concesso ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34; - è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e del relativo aiuto; - può essere cumulato con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020), il Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019 e n. 717/2014, nonché con aiuti concessi sui Regolamenti di esenzione n. 651/2014, n. 702/2014, n. 1388/2014 a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi e comunque nei limiti della spesa sostenuta. <p>Nei casi di applicazione del regolamento De Minimis dovranno essere rispettati i principi generali dei Reg. 1407/2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la concessione del contributo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2; - la concessione dei contributi non è rivolta a imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente; - le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: <ul style="list-style-type: none"> - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013; - attestati di non trovarsi in stato di fallimento, di
--	---

	<p>liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;</p> <ul style="list-style-type: none"> - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica. <p>Qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI</p>	<p>LINEA A – Artigiani Sono ammissibili al contributo a fondo perduto investimenti per un ammontare minimo pari a 15.000,00 euro <u>da realizzare unicamente in Lombardia e da rendicontare entro il termine massimo del 28 ottobre 2022.</u></p> <p>Gli investimenti andranno realizzati per un valore pari ad almeno il 60% del valore presentato e ammesso in domanda, pena la decadenza dal contributo.</p> <p>Non sono ammesse a rendicontazione fatture di importo imponibile complessivo inferiore a 500,00 euro (cinquecento/00).</p> <p>Ulteriori caratteristiche degli interventi ammissibili e degli obblighi dei soggetti beneficiari saranno dettagliate nel provvedimento attuativo.</p> <p>LINEA B – Aree interne Sono ammissibili al contributo a fondo perduto investimenti per un ammontare minimo pari a 15.000,00 euro <u>da realizzare unicamente in una delle Aree Interne della Regione Lombardia di cui alla D.g.r. 2672/2014 (Alta Valtellina e Valchiavenna) e alla D.g.r. 5799/2016 (Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese e Valli del Lario – Alto Lago di Como) e da rendicontare entro il termine massimo del 28 ottobre 2022.</u></p> <p>Gli investimenti andranno realizzati per un valore pari ad almeno il 60% del valore presentato e ammesso in domanda, pena la decadenza dal contributo.</p>

	<p>Non sono ammesse a rendicontazione fatture di importo imponibile complessivo inferiore a 500,00 euro (cinquecento/00).</p> <p>Ulteriori caratteristiche degli interventi ammissibili e degli obblighi dei soggetti beneficiari saranno dettagliate nel provvedimento attuativo.</p>
<p>SPESE AMMISSIBILI</p>	<p>In entrambe le Linee, sono ammissibili le spese sostenute dalla data di approvazione della Delibera che istituisce la misura, per il mantenimento, lo sviluppo e il rilancio dell'attività di impresa in coerenza con almeno una delle seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - transizione digitale - transizione green - sicurezza sul lavoro anche in ambito Covid, relativamente ad interventi di revamping e/o interventi ordinari e straordinari finalizzati al mantenimento in efficienza di impianti e macchinari già di proprietà. <p>Nel dettaglio saranno ammesse spese relative a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) acquisto di macchinari, impianti di produzione, attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive; b) acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica per il trasporto merci di categoria N1 (aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate come previsto dall'art. 47, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. "Nuovo codice della strada"), elettrici, ibridi, GPL e metano mono e bifuel, benzina EURO 6D-TEMP e D-FINAL, diesel EURO 6D-TEMP e D-FINAL; c) costi per interventi ordinari e straordinari (a titolo esemplificativo costi per componentistica, manodopera) finalizzati al mantenimento in efficienza di impianti e macchinari già di proprietà nel limite del 20% delle lettere a), e) e f); d) costi relativi ad interventi di <i>revamping</i> di impianti e macchinari di proprietà finalizzati al miglioramento delle performance produttive e/o di sicurezza (a titolo esemplificativo costi per componentistica, manodopera); e) acquisto di software, licenze d'uso; costi per servizi software di tipo cloud e saas e simili per un periodo non superiore a 12 mesi di servizio;

	<p>f) acquisto di licenze per l'uso di marchi e brevetti;</p> <p>g) costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati nel limite del 20% delle precedenti lettere a) e d) e costituiscono spesa ammissibile solo se direttamente correlati e funzionali all'installazione dei beni oggetto di investimento;</p> <p>h) costi per attività comunicazione e marketing nel limite del 10% delle precedenti lettere da a) a g);</p> <p>i) altri costi indiretti (spese generali), riconosciuti in misura forfettaria, ai sensi dell'art. 68 lett. b) del Reg. (UE) 1303/13, del 7% dei costi diretti di cui alle voci da a) a g).</p> <p>Sono escluse le spese non direttamente correlate all'investimento presentato (ad eccezione delle spese di cui al precedente punto h).</p> <p>Ulteriori caratteristiche degli interventi ammissibili e gli obblighi dei soggetti beneficiari saranno dettagliati nel provvedimento attuativo.</p>
<p>TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA</p>	<p>Per entrambe le Linee, l'assegnazione dell'Agevolazione sarà a sportello valutativo (art. 5 del D.Lgs. 123/1998) secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di adesione.</p> <p>Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria, sarà possibile la presentazione di ulteriori domande di contributo sino alla percentuale massima del 20% della dotazione finanziaria stessa, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia.</p> <p>Tali domande potranno accedere alla fase di istruttoria qualora si rendessero disponibili le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria.</p> <p>Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo, fatti salvi i casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) vi sia stata rinuncia formale alla precedente domanda di contributo; b) eventuali precedenti domande di contributo non siano state ammesse.
<p>MODALITÀ E TEMPI DI ISTRUTTORIA</p>	<p>Per entrambe le Linee, l'iter istruttorio sarà articolato in una fase formale e una fase tecnica che sarà svolta da Finlombarda S.p.A.</p> <p>L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;

- completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando di successiva emanazione;
- sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal Bando di successiva emanazione.

L'istruttoria tecnica sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- Qualità dell'operazione intesa come capacità di generare effetti di rilancio produttivo e crescita: nell'assegnazione del punteggio sarà utilizzato un modello automatizzato, declinato nel bando attuativo, sulla base della tipologia di investimento dichiarato dall'impresa in sede di domanda.
- Caratteristiche distintive delle imprese (rilevanza della componente femminile, della componente giovanile e/o di certificazioni ambientali).

Alle imprese richiedenti sarà assegnato un punteggio da 0 a 100. Le imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a 50 punti saranno ammesse in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda e nei limiti della dotazione finanziaria.

La valutazione è finalizzata alla verifica di ammissibilità delle domande e non costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione dei contributi che seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Al termine delle fasi istruttorie Finlombarda S.p.a. procederà a trasmettere al Responsabile del procedimento di concessione le risultanze al fine di procedere con l'approvazione dell'elenco delle imprese ammesse al contributo e delle imprese finanziabili nei limiti della dotazione finanziaria.

Il termine di conclusione del procedimento sarà di 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione delle domande, termine entro il quale Regione Lombardia adotterà il provvedimento di concessione dell'intervento agevolativo, fatte salve le sospensioni dei termini per richiesta di integrazioni in fase istruttoria.

	Ulteriori caratteristiche della fase istruttoria saranno dettagliate nel provvedimento attuativo.
EROGAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO	<p>Contributo a fondo perduto erogato in un'unica soluzione a saldo, previa verifica della rendicontazione delle spese ammissibili.</p> <p>Fatto salvo che gli investimenti devono essere realizzati per un valore pari ad almeno il 60% del valore presentato e ammesso in domanda, in sede di verifica della rendicontazione e ai fini dell'erogazione del contributo sarà accertata la corrispondenza tra l'investimento oggetto della valutazione effettuata ai fini della concessione e gli interventi effettivamente realizzati e rendicontati.</p>
ASSISTENZA TECNICA	Finlombarda S.p.A., Società finanziaria <i>in house</i> di Regione Lombardia.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	La domanda dovrà essere presentata a pena di inammissibilità sulla piattaforma Bandi online nei tempi e nei modi indicati nel bando attuativo.